



1. Nome, sede e scopo

1.1.

Schweizer Motor-Veteranen-Club (in seguito SMVC) costituito a Zurigo il 08.08.1957 è un'associazione ai sensi del Codice civile svizzero art. 60 e segg. con sede a Zurigo.

1.2.

SMVC è apolitico e aconfessionale. Lo scopo del Club e dei suoi membri è la conservazione dei veicoli storici in uno stato originale e adatto alla circolazione. Il Club organizza manifestazioni nazionale e internazionali secondo le direttive della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) della quale è socio fondatore.

1.3.

SMVC è composto da sezioni regionali e da sezioni speciali interregionali. Queste manifestano l'appartenenza a SMVC con il loro modo di presentarsi e la loro immagine. Per la corrispondenza scritta utilizzano il logo SMVC con l'aggiunta della denominazione della sezione. Esse si costituiscono come associazioni autonome e si dotano di statuti propri, approvati dal Comitato centrale SMVC. Le loro attività sono aperte a tutti i soci SMVC.

1.4.

Nuove sezioni regionali, rispettivamente sezioni speciali interregionali possono aderire a SMVC se raggruppano a tale scopo almeno 25 persone.

1.5.

Il Comitato centrale può autorizzare raggruppamenti che non intendono costituirsi come sezioni regionali o sezioni speciali, sotto la sua particolare responsabilità finanziaria. Questi raggruppamenti devono attenersi ai principi SMVC.

2. Membri (soci)

2.1.

Esistono le seguenti categorie di membri:

- Soci attivi (singoli o coniugi)
- Soci passivi
- Soci juniores
- Soci seniores
- Soci collettivi (solo SMVC)
- Soci sostenitori
- Soci onorari

2.1.1.

Chiunque può essere ammesso come socio attivo, socio partner, socio junior o socio senior. La richiesta avviene come regola generale attraverso il presidente di una sezione regionale o di una sezione interregionale SMVC. La sezione competente decide se accettare la richiesta. Il Comitato centrale ne verrà informato durante la riunione successiva; questi ha un diritto di veto, altrimenti l'accettazione è valida. Il possesso di un veicolo storico non è una condizione indispensabile per diventare socio SMVC. Persone domiciliate al di fuori delle sezioni o residenti all'estero fanno richiesta di adesione direttamente presso il Comitato centrale e possono essere accettate da quest'ultimo senza appartenere ad una sezione.



3. Inizio e fine dello stato di membro (socio)

2.1.2.

Membri passivi possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche che sostengono regolarmente SMVC. Essi non hanno diritto di voto.

2.1.3

Persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni hanno la possibilità di aderire a SMVC in qualità di socio junior con quota annua ridotta. Nell'anno nel quale raggiungono i 25 anni di età diventano automaticamente soci attivi.

2.1.4

Persone collegate (ditte, associazioni) possono partecipare a SMVC in qualità di soci collettivi. Non possono però ricoprire una carica.

2.1.5.

Soci sostenitori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche che sostengono regolarmente SMVC (cassa centrale) con un apporto superiore ai CHF 500.00 all'anno. Essi verranno nominati nella Homepage ed avranno la facoltà di ottenere spazio pubblicitario previo accordi con il Comitato centrale.

2.1.6.

La qualità di socio onorario è il più alto riconoscimento che SMVC può conferire. Essa viene assegnata a soci o persone particolarmente meritevoli. I soci onorari sono liberi da qualsiasi obbligo di contributo ed hanno la stessa posizione giuridica dei soci attivi.

2.1.7.

Ogni membro ha diritto ad un voto all'assemblea dei soci. Eccezione: soci passivi e soci sostenitori.

3.1.

La qualifica di socio diventa attiva con il pagamento della tassa d'iscrizione e del contributo annuo, rispettivamente del primo contributo in qualità di socio sostenitore.

3.2.

La qualifica di socio termina con:

- il decesso del socio (il/la partner superstite ha il diritto di mantenere la qualifica di socio senza l'obbligo di una nuova ammissione. Secondo l'età e il contributo diventerà socio attivo, passivo, junior, senior o sostenitore).
- la dimissione
- la radiazione
- l'espulsione

3.2.1

La dichiarazione di dimissione deve essere inoltrata per iscritto almeno 3 mesi prima della fine dell'anno alla sezione regionale rispettivamente interregionale con copia a SMVC.



4. Finanze

3.2.2.

Se dopo due richiami un socio non da seguito al pagamento della quota sociale annua, il Comitato centrale ha la facoltà di radiarlo dalla lista dei soci, d'intesa con il Comitato della sezione.

3.2.3.

Per motivi gravi, in particolare in caso di lesione di interessi dell'associazione, un socio può essere escluso con decisione a maggioranza semplice del comitato centrale. Il procedimento viene avviato dal comitato centrale.

3.2.4.

Con la fine della qualifica di socio si estingue ogni diritto correlato.

4.1.

Per gli impegni di SMVC garantisce esclusivamente il patrimonio dell'associazione. Le sezioni rispondono dei propri impegni col loro patrimonio.

L'obbligo dei soci si limita al pagamento della quota sociale e della tassa d'ammissione fissate annualmente dall'assemblea generale.

In caso di ammissione dopo il 30 settembre la quota sociale per l'anno in corso non viene riscossa.

4.2.

Le sezioni regionali e le sezioni speciali interregionali hanno il diritto di riscuotere dai loro soci (tranne soci onorari) una quota supplementare.

4.3.

SMVC utilizza i suoi mezzi in modo efficace per il conseguimento degli scopi sociali e sostiene con contributi l'attività delle sezioni regionali e delle sezioni speciali interregionali.

4.4.

I soci sono tenuti al pagamento delle loro quote entro la fine dell'anno precedente l'anno in cui la quota è dovuta.

4.5.

L'anno sociale corrisponde all'anno civile.

5. Organizzazione

5.1.

Gli organi sociali SMVC sono:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Comitato centrale
- i Revisori dei conti



5.2.

L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'associazione. Essa viene convocata e diretta dal presidente (in caso di impedimento, dal vice-presidente). Nei casi in cui i temi trattati coinvolgono direttamente il presidente o il vice-presidente, l'assemblea può nominare un presidente del giorno.

L'assemblea generale ordinaria deve essere tenuta al più tardi entro la fine di maggio. La convocazione scritta ai soci, corredata dalla lista delle trattande, deve essere spedita almeno un mese prima dell'assemblea stessa.

Richieste da parte dei soci o delle sezioni che devono essere trattate dall'assemblea, vanno inoltrate per iscritto al presidente almeno 14 giorni prima dell'assemblea.

Modifiche degli statuti possono essere discusse e decise soltanto se sono state messe regolarmente all'ordine del giorno.

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal Comitato centrale o su richiesta di almeno il 20% dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dei soci è sempre abilitata a deliberare. Essa decide a scrutinio aperto a meno che il presidente o il 20% dei soci presenti aventi diritto di voto richiedano uno scrutinio segreto.

5.3.

L'assemblea generale dei soci ha le seguenti competenze:

1. La nomina degli scrutatori e all'occorrenza del presidente del giorno
2. L'approvazione dei verbali dell'assemblea e della relazione annua del presidente
3. L'accettazione dei conti e decisione sullo scarico su proposta dei revisori
4. La nomina del presidente, vice-presidente, cassiere (per la durata di 3 anni)
5. La nomina del primo e del secondo revisore dei conti (in carica per l'anno)
6. L'approvazione del preventivo e delle quote sociali per l'anno successivo
7. La presa di conoscenza del programma annuale
8. La nomina di soci onorari
9. L'adesione ad altre organizzazioni
10. La revisione degli statuti

5.4

Fanno parte del Comitato centrale:

- Il presidente
- Il vice-presidente
- Il cassiere
- I presidenti delle sezioni regionali e delle sezioni speciali interregionali
- Il presidente della commissione tecnica
- Presidenti, rispettivamente direttori delle commissioni e commissioni speciali nominate dal Comitato, p. es. la stampa.



5.5

Il Comitato centrale ha il diritto di esaminare la gestione e la contabilità delle sezioni. Esso coordina, in accordo con le sezioni, le loro attività.

5.6

Sono di competenza del Comitato centrale tutti gli affari che non sono riservati, dalla legge o dagli statuti, ad un altro organo dell'associazione.

5.7

Il Comitato centrale, di regola il presidente o il vice-presidente, rappresenta SMVC verso i terzi. Il Comitato centrale può istituire delle commissioni (p es. commissione tecnica, commissione di sportiva ed eventi) e nominarne il presidente, rispettivamente direttore. Può anche nominare l'attuario ed il redattore. Gli affari SMVC vengono amministrati e decisi dal Comitato centrale.

5.8

Affari di minore importanza possono essere trattati dal Comitato centrale tramite circolare.

5.9

Il Comitato centrale si riunisce, su invito del presidente, per il numero di sedute necessarie. Il presidente o 3 membri del Comitato centrale possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione di una seduta di comitato. Il Comitato centrale è abilitato a deliberare se è presente oltre la metà dei suoi membri. Nelle votazioni, in caso di parità, decide il voto del presidente.

5.10

Per uscite straordinarie, non contemplate nel preventivo, il Comitato centrale può disporre annualmente di CHF 10'000.- al massimo.

5.11

Le commissioni nominate dal Comitato centrale espletano i loro compiti su incarico del Comitato centrale, al quale consegnano un rapporto per la fine dell'anno (scritto o verbale all'ultima riunione del Comitato centrale dell'anno in corso).

5.12

Per sbrigare compiti straordinari il Comitato centrale può istituire e sciogliere commissioni speciali. Rappresentanti delle commissioni speciali non hanno alcun diritto di voto in seno al Comitato centrale.

6. Regolamenti e statuti

6.1

Per quanto non contemplato dagli statuti fanno stato i disposti dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero

6.2

Norme generali e durevoli sono possono essere fissate in appositi regolamenti. Esse hanno la loro base giuridica nella legge e negli statuti e vengono emanati dal Comitato centrale.



7. Scioglimento della associazione

7.1

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso soltanto da un'assemblea generale dei soci appositamente convocata a tale scopo, alla quale deve essere presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. Se il quorum non è raggiunto, è possibile convocare per iscritto una nuova assemblea straordinaria che deve essere tenuta entro un mese. Lo scioglimento può essere deciso, a maggioranza, da questa seconda assemblea senza che venga raggiunto il quorum della maggioranza.

7.2

In caso di scioglimento, l'assemblea rispettivamente il Comitato centrale devono garantire che il patrimonio sociale rimanente dopo il pagamento delle pretese pendenti venga destinato alla ulteriore promozione degli scopi dell'associazione.

Una ripartizione tra i soci è esclusa.

8. Entrata in vigore

8.1

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea generale ordinaria SMVC dell'8 marzo 2017.

Essi sostituiscono gli statuti del 3.3.2007 ed entrano in vigore il 8.4.2017.

I membri di comitato eletti prima del 8.4.2017 restano in carica fino alla regolare scadenza del loro mandato in conformità agli statuti precedenti.

Schweizer Motor-Veteranen-Club

Il presidente:

Frank Aeschlimann